

## TEMA 36. Il settimo comandamento del Decalogo

**Il settimo comandamento proibisce di prendere o di tenere ingiustamente i beni del prossimo e di arrecare danno al prossimo nei suoi beni.**

«Il settimo comandamento proibisce di prendere o di tenere ingiustamente i beni del prossimo e di arrecare danno al prossimo nei suoi beni in qualsiasi modo. Esso prescrive la giustizia e la carità nella gestione dei beni materiali e del frutto del lavoro umano. Esige, in vista del bene comune, il rispetto della destinazione universale dei beni e del diritto di proprietà privata. La vita cristiana si sforza di ordinare a Dio e alla carità fraterna i beni di questo mondo» (*Catechismo*, 2401).

### 1. La destinazione universale dei beni e la proprietà privata

«All'inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell'umanità, affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti (cfr. *Gn* 1, 26-29). I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano» (*Catechismo*, 2402).

Tuttavia, «l'appropriazione dei beni è legittima al fine di garantire la libertà e la dignità delle persone, di aiutare ciascuno a soddisfare i propri bisogni fondamentali e i bisogni di coloro di cui ha la responsabilità» (*Ibidem*).

«Il diritto alla proprietà privata, acquisita con il lavoro, o ricevuta da altri in eredità, oppure in dono, non elimina l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità. La destinazione universale dei beni rimane primaria<sup>1</sup>, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio» (*Catechismo*, 2403). Il rispetto del diritto alla proprietà privata è importante per lo sviluppo ordinato della vita sociale.

«L'uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri» (Concilio Vaticano II, Cost. *Gaudium et spes*, 69, 1). La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della Provvidenza, per farlo fruttificare e spartirne i frutti con gli altri e, in primo luogo, con i propri congiunti» (*Catechismo*, 2404).

Il socialismo marxista, e in particolare il comunismo, nel propugnare, fra le altre cose, l'assoluta subordinazione dell'individuo alla società, nega il diritto della persona alla proprietà privata dei beni di produzione (quelli che servono per produrre altri beni, come la terra, alcune industrie, ecc.), affermando che solo lo Stato può possedere questi beni, come condizione per instaurare una *società senza classi*<sup>2</sup>.

«La Chiesa ha rifiutato le ideologie totalitarie e atee associate, nei tempi moderni, al *comunismo* o al *socialismo*. Peraltro essa ha pure rifiutato, nella pratica del capitalismo, l'individualismo e il primato assoluto della legge del mercato sul lavoro umano» (*Catechismo*, 2425)<sup>3</sup>.

### 2. L'uso dei beni: temperanza, giustizia e solidarietà

«In materia economica, il rispetto della dignità umana esige la pratica della virtù della *temperanza*, per moderare l'attaccamento ai beni di questo mondo; della virtù della *giustizia*, per rispettare i diritti del prossimo e dargli ciò che gli è dovuto; e della *solidarietà*» (*Catechismo*, 2407).

Parte della virtù della temperanza è la virtù della *povertà*. Questa non consiste nel *non possedere*, ma nell'essere distaccato dai beni materiali, nel contentarsi di ciò che basta per vivere con sobrietà e temperanza<sup>4</sup>, e nell'amministrare i beni di cui si dispone a servizio degli altri. Nostro Signore ci ha dato esempio di povertà e distacco da quando è venuto al mondo fino alla morte

(cfr. 2 Cor 8, 9). Ha anche indicato le difficoltà che può causare l'attaccamento alle ricchezze: «Difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli» (Mt 19, 23).

La virtù morale della giustizia consiste nell'abito di dare a ciascuno, con volontà ferma e costante, ciò che gli è dovuto. La giustizia tra le singole persone si chiama *commutativa* (per esempio, l'atto di pagare un debito); la giustizia *distributiva* invece è quella che «regola ciò che la comunità deve ai cittadini in proporzione alle loro prestazioni e ai loro bisogni» (Catechismo, 2411)<sup>5</sup>; infine la giustizia *legale* è quella del cittadino verso la comunità (per esempio, pagare le imposte).

La virtù della *solidarietà* è «la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti»<sup>6</sup>. La solidarietà è «condivisione dei beni spirituali ancor più che di quelli materiali» (Catechismo, 1948).

### 3. Il rispetto dei beni altrui

Il settimo comandamento proibisce di prendere, di tenere ingiustamente o di causare danno al prossimo nei beni materiali. Si commette *furto* quando si prendono di nascosto beni altrui. La *rapina* è sottrarli con la violenza. La *frode* è il furto che si commette ingannando con imbrogli, documenti falsi, ecc., o negando il salario dovuto. L'*usura* consiste nel pretendere un interesse superiore al lecito per danaro dato in prestito (approfittando, in genere, di una situazione di necessità).

«Sono pure moralmente illeciti: la *speculazione*, con la quale si agisce per far artificiosamente variare la stima dei beni, in vista di trarne un vantaggio a danno di altri; la *corruzione*, con la quale si svia il giudizio di coloro che devono prendere decisioni in base al diritto [per esempio, la *subornazione* di un impiegato pubblico o privato]; l'*appropriazione* e l'*uso privato* dei beni sociali di un'impresa; i *lavori eseguiti male*, la *frode fiscale*, la *contraffazione di assegni e di fatture*, le *spese eccessive*, lo *sperpero*. Arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche è contrario alla legge morale ed esige il risarcimento» (Catechismo, 2409).

«I contratti sottostanno alla *giustizia commutativa*, che regola gli scambi tra le persone nel pieno rispetto dei loro diritti. La giustizia commutativa obbliga strettamente; esige la salvaguardia dei diritti di proprietà, il pagamento dei debiti e l'adempimento delle obbligazioni liberamente contratte» (Catechismo, 2411). «I contratti [devono essere] rigorosamente osservati nella misura in cui l'impegno preso è moralmente giusto» (Catechismo, 2410).

L'*obbligo di riparare*. Chi ha commesso un'ingiustizia deve riparare il danno causato nella misura in cui questo sia possibile. La *restituzione* di ciò che è stato rubato – o almeno il desiderio e il proposito di restituire – è necessario per ricevere l'assoluzione sacramentale. Il dovere di restituire obbliga con urgenza: il colpevole ritardo aggrava il danno del creditore e la colpa del debitore. Esenta dal dovere di restituzione l'impossibilità fisica o morale, finché essa dura. L'obbligo si può estinguere, per esempio, se il creditore condona il debito<sup>7</sup>.

### 4. La dottrina sociale della Chiesa

La Chiesa, «quando compie la sua missione di annunciare il Vangelo, attesta all'uomo, in nome di Cristo, la sua dignità e la sua vocazione alla comunione delle persone; gli insegna le esigenze della giustizia e della pace, conformi alla sapienza di Dio» (Catechismo, 2419). L'insieme di questi insegnamenti sui principi che devono regolare la vita sociale si chiama *Dottrina sociale* e fa parte della dottrina morale cattolica<sup>8</sup>.

Punti fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa sono: 1) la dignità trascendente della persona umana e l'invulnerabilità dei suoi diritti; 2) il riconoscimento della famiglia come cellula

di base della società fondata sull'autentico matrimonio indissolubile, e la necessità di proteggerla e stimolarla attraverso le leggi sul matrimonio, l'educazione e la morale pubblica; 3) gli insegnamenti intorno al bene comune e alla funzione dello Stato.

La missione della Gerarchia della Chiesa è di ordine diverso da quella delle autorità politiche. Il fine della Chiesa è soprannaturale e la sua missione è quella di condurre gli uomini alla salvezza. Perciò, quando il Magistero si interessa di aspetti temporali del bene comune, lo fa in quanto essi devono essere ordinati al Bene supremo, nostro ultimo fine. La Chiesa esprime un giudizio morale, in materia economica e sociale, «quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime»<sup>9</sup>.

È importante sottolineare che «non spetta ai pastori della Chiesa intervenire direttamente nell'azione politica e nell'organizzazione della vita sociale. Questo compito fa parte della vocazione dei fedeli laici, i quali operano di propria iniziativa insieme con i loro concittadini» (*Catechismo*, 2442)<sup>10</sup>.

## 5. Le attività economiche e la giustizia sociale

«Il lavoro umano proviene immediatamente da persone create ad immagine di Dio e chiamate a prolungare, le une con e per le altre, l'opera della creazione sottomettendo la terra (cfr. *Gn* 1, 28; Concilio Vaticano II, Cost. *Gaudium et spes*, 34; Giovanni Paolo II, Enc. *Centesimus annus*, 31). Il lavoro, quindi, è un dovere: “Chi non vuol lavorare, neppure mangi” (2 *Ts* 3, 10. Cfr. 1 *Ts* 4, 11). Il lavoro esalta i doni del Creatore e i talenti ricevuti. Può anche essere redentivo» (*Catechismo*, 2427). Compiendo il lavoro in unione con Cristo, l'uomo in un certo modo diventa cooperatore con il Figlio di Dio nella sua opera di redenzione. Il lavoro è mezzo di santificazione delle persone e delle realtà terrene, animandole dello Spirito di Cristo (cfr. *Ibidem*)<sup>11</sup>.

Nell'esercizio del proprio lavoro «ciascuno ha il diritto di iniziativa economica; ciascuno userà legittimamente i propri talenti per concorrere a un'abbondanza di cui tutti possano godere, e per raccogliere dai propri sforzi i giusti frutti. Procurerà di conformarsi agli ordinamenti emanati dalle legittime autorità in vista del bene comune (cfr. Giovanni Paolo II, Enc. *Centesimus annus*, 1-V-1991, 32; 34)» (*Catechismo*, 2429)<sup>12</sup>.

La *responsabilità dello Stato*: «L'attività economica, in particolare quella dell'economia di mercato, non può svolgersi in un vuoto istituzionale, giuridico e politico. Essa suppone, al contrario, sicurezza circa le garanzie delle libertà individuali e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti. Il primo compito dello Stato, pertanto, è quello di garantire tale sicurezza, di modo che chi lavora possa godere i frutti del proprio lavoro e, quindi, si senta stimolato a compierlo con efficienza e onestà»<sup>13</sup>.

*Gli imprenditori* «hanno il dovere di considerare il bene delle persone e non soltanto l'aumento dei profitti. Questi, comunque, sono necessari. Permettono di realizzare gli investimenti che assicurano l'avvenire delle imprese. Garantiscono l'occupazione» (*Catechismo*, 2432). Essi hanno anche «davanti alla società, la responsabilità economica ed ecologica delle loro operazioni»<sup>14</sup>.

«L'accesso al lavoro e alla professione deve essere aperto a tutti, senza ingiusta discriminazione: a uomini e a donne, a chi è in buone condizioni psico-fisiche e ai disabili, agli autoctoni e agli immigrati (cfr. Giovanni Paolo II, Enc. *Laborem exercens*, 14-IX-1981, 19; 22-23). Secondo le circostanze, la società deve aiutare i cittadini a trovare un lavoro e un impiego (cfr. Giovanni Paolo II, Enc. *Centesimus annus*, 48)» (*Catechismo*, 2433). «Il giusto salario è il frutto legittimo del lavoro. Rifiutarlo o non darlo a tempo debito può rappresentare una grave ingiustizia» (*Catechismo*, 2434)<sup>15</sup>.

La *giustizia sociale*. Si è cominciato a utilizzare questa espressione nel XX secolo in riferimento alla dimensione universale raggiunta dai problemi di giustizia. «La società assicura la giustizia

sociale allorché realizza le condizioni che consentono alle associazioni e agli individui di conseguire ciò a cui hanno diritto secondo la loro natura e la loro vocazione» (*Catechismo*, 1928).

*Giustizia e solidarietà tra le nazioni.* «Le nazioni ricche hanno una grave responsabilità morale nei confronti di quelle che da se stesse non possono assicurarsi i mezzi del proprio sviluppo o ne sono state impedito in conseguenza di tragiche vicende storiche. Si tratta di un dovere di solidarietà e di carità; ed anche di un obbligo di giustizia, se il benessere delle nazioni ricche proviene da risorse che non sono state equamente pagate» (*Catechismo*, 2439).

«L' *aiuto diretto* costituisce una risposta adeguata a necessità immediate, eccezionali, causate, per esempio, da catastrofi naturali, da epidemie, ecc. Ma esso non basta a risanare i gravi mali che derivano da situazioni di miseria, né a far fronte in modo duraturo ai bisogni» (*Catechismo*, 2440).

Occorre anche *reformare le istituzioni* economiche e finanziarie internazionali perché possano promuovere e potenziare rapporti equi con i paesi meno sviluppati (cfr. *ibidem*; Giovanni Paolo II, Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 30-XII-1987, 16).

## 6. Giustizia e carità

La carità – *forma virtutum*, forma di tutte le virtù -, che è superiore alla giustizia, non si manifesta solo o soprattutto nel *dare più* di quello che si deve per stretto diritto. Consiste soprattutto nel dare qualcosa di se stesso, cioè amare. Deve accompagnare sempre la giustizia, vivificandola dal di dentro. L'unione fra giustizia e carità si manifesta, per esempio, nel dare ciò che si deve con gioia, e in genere nel praticare la giustizia con dolcezza e comprensione<sup>16</sup>.

La giustizia dev'essere sempre *informata* dalla carità. Non si può pensare di risolvere i problemi della convivenza umana semplicemente con una giustizia intesa come *adeguato funzionamento*, anonimo, delle strutture sociali: «Nel risolvere i problemi, cerca di non esagerare mai la giustizia sino a dimenticarti della carità» (San Josemaría, *Solco*, 973).

La giustizia e la carità devono essere vissute specialmente nella attenzione alle persone più bisognose (poveri, malati, ecc.). Non si potrà mai raggiungere una organizzazione sociale in cui sia superflua l'attenzione personale alle necessità materiali e spirituali del prossimo. L'esercizio delle opere di misericordia materiali e spirituali sarà sempre necessario (cfr. *Catechismo*, 2447).

«L'amore – *caritas* – sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. Non c'è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo. Lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente – ogni uomo – ha bisogno: l'amorevole dedizione personale»<sup>17</sup>.

La miseria umana attira la compassione di Cristo Salvatore, che ha voluto prenderla su di sé e identificarsi con i suoi fratelli più piccoli (cfr. *Mt* 25, 40). Anche per questo coloro che patiscono la miseria sono oggetto di *un amore di preferenza* da parte della Chiesa, la quale, fin dalle origini, non ha cessato di impegnarsi a sollevarli e a difenderli (cfr. *Catechismo*, 2448).

*Pau Agulles*

Bibliografia di base

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2401-2463.

### Lecture raccomandate

San Josemaría, Omelia *Vivere al cospetto di Dio e al cospetto degli uomini*, in *Amici di Dio*, 154-174.

---

<sup>1</sup> Questo fatto assume una particolare rilevanza morale nei casi in cui, per un grave pericolo, si deve fare ricorso a beni altrui di prima necessità.

<sup>2</sup> Nel XX secolo si sono viste le conseguenze nefaste di tale concezione, anche sul piano economico e sociale.

<sup>3</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, Enc. *Centesimus annus*, 1-V-1991, 10; 13; 44.

«La regolazione dell'economia mediante la sola pianificazione centralizzata perverte i legami sociali alla base; la sua regolazione mediante la sola legge del mercato non può attuare la giustizia sociale, perché "esistono numerosi bisogni umani che non hanno accesso al mercato" (Giovanni Paolo II, Enc. *Centesimus annus*, 34). È necessario favorire una ragionevole regolazione del mercato e delle iniziative economiche, secondo una giusta gerarchia dei valori e in vista del bene comune» (*Catechismo*, 2425).

<sup>4</sup> Cfr. San Josemaría, *Cammino*, 631.

<sup>5</sup> La giustizia distributiva spinge coloro che governano la società a distribuire il bene comune, ad assegnare un onore o un compito a chi lo merita, senza cedere a favoritismi.

<sup>6</sup> Giovanni Paolo II, Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 30-XII-1987, 38.

<sup>7</sup> «Coloro che direttamente o indirettamente, si sono appropriati di un bene altrui, sono tenuti a restituirlo, o, se la cosa non c'è più, a rendere l'equivalente in natura o in denaro, come anche a corrispondere i frutti e i profitti che sarebbero stati legittimamente ricavati dal proprietario. Allo stesso modo hanno l'obbligo della restituzione, in proporzione alla loro responsabilità o al vantaggio avutone, tutti coloro che in qualche modo hanno preso parte al furto, oppure ne hanno approfittato con cognizione di causa; per esempio, coloro che l'avessero ordinato, o appoggiato, o avessero ricettato la refurtiva» (*Catechismo*, 2412).

Nel caso che non si riesca a trovare il proprietario di un bene, il *possessore in buona fede* può conservarlo in suo potere; il *possessore in cattiva fede* – per esempio, perché lo ha rubato – lo deve destinare ai poveri o a opere di beneficenza.

<sup>8</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 41.

<sup>9</sup> Concilio Vaticano II, Cost. *Gaudium et spes*, 76. Cfr. *Catechismo*, 2420.

<sup>10</sup> «L'azione sociale può implicare una pluralità di vie concrete; comunque, avrà sempre come fine il bene comune e sarà conforme al messaggio evangelico e all'insegnamento della Chiesa. Compete ai fedeli laici "animare, con impegno cristiano, le realtà temporali, e, in esse, mostrare di essere testimoni e operatori di pace e di giustizia" (Giovanni Paolo II, Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 47)» (*Catechismo*, 2442). Cfr. anche Giovanni Paolo II, Enc. *Sollicitudo rei socialis*, 42.

«Il sacerdote è tenuto a predicare [...] le virtù cristiane – tutte – e a indicare quali sono le esigenze concrete e le diverse applicazioni pratiche di queste virtù nelle diverse circostanze della vita delle persone alle quali egli rivolge il suo ministero. E deve insegnare anche a rispettare e a stimare la dignità e la libertà di cui Iddio ha dotato la persona umana nel crearla, e la peculiare dignità soprannaturale che il cristiano acquista con il Battesimo.

Nessun sacerdote che compia questo suo dovere ministeriale potrà mai essere accusato – se non per ignoranza o malafede – di *intramettere in politica*. E nemmeno è giusto dire che, impartendo questi insegnamenti, interferisca nello *specifico compito apostolico, proprio dei laici*, di ordinare cristianamente le strutture e le attività temporali» (San Josemaría, *Colloqui*, 5).

<sup>11</sup> «Le attività professionali – anche il lavoro domestico è una professione di prim'ordine – sono testimonianze della dignità della creatura umana; occasioni di sviluppo della personalità; vincoli di unione con gli altri; fonti di risorse; mezzi per contribuire al miglioramento della società in cui viviamo, e per promuovere il progresso dell'umanità tutta...

- Per un cristiano, queste prospettive si allungano e si allargano ancora di più, perché il lavoro – assunto da Cristo come realtà redenta e redentrice – si trasforma in mezzo e cammino di santità, in concreta occupazione santificabile e santificatrice» (San Josemaría, *Forgia*, 702). Cfr. San Josemaría, *È Gesù che passa*, 53.

<sup>12</sup> «Adempi a tutti i tuoi doveri civili, senza volerti sottrarre al compimento di alcun obbligo; ed esercita tutti i tuoi diritti, per il bene della collettività, senza fare, imprudentemente, eccezione alcuna.

- Anche in questo devi dare testimonianza cristiana» (San Josemaría, *Forgia*, 697).

<sup>13</sup> Giovanni Paolo II, Enc. *Centesimus annus*, 48. Cfr. *Catechismo*, 2431.

---

«Altro compito dello Stato è quello di sorvegliare e guidare l'esercizio dei diritti umani nel settore economico; ma in questo campo la prima responsabilità non è dello Stato, bensì dei singoli e dei diversi gruppi e associazioni in cui si articola la società» (*Ibidem*).

<sup>14</sup> *Catechismo*, 2432. Cfr. Giovanni Paolo II, Enc. *Centesimus annus*, 37.

<sup>15</sup> «“Il lavoro va remunerato in modo tale da garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa su un piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondente al tipo di attività e grado di rendimento economico di ciascuno, nonché alle condizioni dell'impresa e al bene comune” (Concilio Vaticano II, Cost. *Gaudium et spes*, 67, 2)» (*Catechismo*, 2434).

<sup>16</sup> «Il percorso dalla stretta giustizia all'abbondanza della carità è lungo. E non sono molti a perseverare sino alla fine. Alcuni si accontentano di avvicinarsi alla soglia: prescindono dalla giustizia, e si limitano a fare un po' di beneficenza – che chiamano carità -. senza rendersi conto che ciò è soltanto una piccola parte di quello che sono obbligati a fare. E si mostrano soddisfatti di sé, come il fariseo che pensava di aver colmato la misura della Legge perché digiunava due giorni alla settimana e pagava la decima di tutto il suo avere (cfr. *Lc* 18, 12)» (San Josemaría, *Amici di Dio*, 172). Cfr. *ibidem*, 83; San Josemaría, *Forgia*, 502.

<sup>17</sup> Benedetto XVI, Enc. *Deus caritas est*, 25-XII-2005, 28.